UniversiTà degli STudi di Napoli Federico II

19/02/2025

21401

Area Legale, Privacy e Trattamento Accessorio



Al Collegio dei Revisori dei Conti SEDE

e p.c. Alla Direzione Generale

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto, in data 18.01.2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. In particolare, il suindicato CCNL nella sezione specifica dedicata all'Università:

- agli articoli 119 e 121, entrambi al comma 2, lettera c), dispone che i rispettivi fondi Risorse decentrate possono essere incrementati, con importi variabili di anno in anno, "dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale";
- all'art. 81, comma 3, lett. h) stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva".
- Il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, modificato da ultimo dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", prevede all'art. 45 che:
- al comma 2: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale)) specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale))";
- al comma 3: "L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.";
- al comma 4: "L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio."

Il summenzionato D.Lgs. stabilisce, altresì, all'art. 1, comma 4, che: "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per [...] a)[...] b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva", come chiarito, tra l'altro, sia dall'ANAC sia dalla Giurisprudenza della Corte dei Conti. A tal proposito si annoverano:

- il parere fornito dal Ministero dell'Economia e Finanze RGS IGOP (foglio MEF RGS prot.225928 del 12.09.2023), secondo cui gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 debbono essere ricompresi nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'Amministrazione:
- la nota del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023 (fasc.3360/2023 URCP 54/2023), secondo cui "con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi [...], la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi. Infatti, l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del codice che, nell'enunciare il "principio del risultato", al comma 4 prescrive che: "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: [...] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva". Pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato";
- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nell'adunanza del 13 dicembre 2023, secondo cui "lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale posto che l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)";
- l'ANAC, ancora, con proprio parere n. 20/2024 che prevede: "la necessità per la stessa Amministrazione di dotarsi di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell'incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 cui rinvia l'art. 45 del Codice";

Ciò posto, ai fini del prescritto controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., si trasmette a codesto Collegio l'ipotesi di accordo integrativo relativo e annesse tabelle, parte integrante del presente promemoria e a cui in toto si rinvia (allegato 1) ove sono riportati i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D. lgs. N. 36/2023 e s.m.i., per il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso le varie Strutture di Ateneo, redatta a valle delle riunioni di contrattazione integrativa svoltesi in data 06.02.2025 in materia e alle successive riunioni in data 10.2.2025. Si precisa che la suindicata ipotesi è stata sottoscritta in data 18.02.2025 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalle Organizzazioni Sindacali riportate nel successivo Modulo 1 della relazione illustrativa e dalla RSU e sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nell'adunanza del 24 febbraio p.v. perché ne autorizzi la sottoscrizione da parte del Presidente della delegazione di parte datoriale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODULO 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	18.02.2025					
Periodo temporale di vigenza	I criteri contenuti nell'ipotesi di accordo integrativo saranno trasfusi nelle specifico Regolamento di Ateneo in materia.					
Composizione della delegazione	Parte pubblica:					
trattante	Delegati del Rettore, Direttore Generale, Dirigente dell'Area Risorse Umane, Dirigente dell'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici, Dirigente dell'Area Bilancio e Finanza, Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio, con funzione di segretario verbalizzante (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 130 del 07.3.2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 81, comma 2 del CCNL 18.01.2024).					
	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: OO.SS. CISL FSUR, Flc-CGIL, SNALS CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, ANIEF - RSU					
	Organizzazioni sindacali firmatarie:					
	OO.SS. CISL FSUR, Flc-CGIL, SNALS CONFSAL, Federazione GILDA UNAMS, ANIEF - RSU					
Soggetti destinatari	Si applica al personale tecnico-amministrativo, in servizio presso le Strutture dell'Ateneo. Non si applica al personale tecnico-amministrativo individuato nell'elenco di cui all'allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania,					
Materie trattate dal contratto integrativo	Definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D. lgs. N. 36/2023 e s.m.i.					

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Ai sensi dell'art 9 bis, comma 2, del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., la presente relazione, unitamente all'accordo integrativo in esame, sarà accessibile mediante collegamento ipertestuale, pubblicato sul sito web di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", alla banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche disponibile sul sito ARAN.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	 Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Area degli Operatori, Collaboratori e Funzionari, ex art. 119 CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18.01.2024; Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Area delle Elevate Professionalità, ex art. 121 CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18.01.2024; In entrambi i fondi, ai fini dell'erogazione degli incentivi tecnici, ex art 45 D.Lgs 36/2023, dovranno confluire gli stessi per la parte di rispettiva competenza.
Eventuali osservazioni		

MODULO 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

(attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie- risultati attesi – altre informazioni utili)

Così come già sopra indicato, <u>per quanto riguarda l'illustrazione dell'ipotesi di accordo integrativo</u>, lo stesso riguarda la definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D. lgs. N. 36/2023 e s.m.i.. In particolare, il suddetto accordo è ripartito in 2 articoli:

- l'art. 1 che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello stesso;
- l'art. 2 che definisce, invece, i criteri di ripartizione dei suddetti incentivi secondo le tabelle riportate nell'allegato A, parte integrante dell'accordo, che saranno trasfusi nello specifico Regolamento di Ateneo in materia.

* * * * *

Si omette la redazione della relazione tecnico-finanziaria in quanto <u>l'accordo ha ad oggetto solo i criteri di ripartizione dei compensi e non determina, pertanto, la quantificazione immediata di oneri che saranno calcolabili solo successivamente al momento dell'emanazione dei decreti di liquidazione dei compensi medesimi in favore degli aventi diritto e nella misura massima delle risorse all'uopo esposte nei fondi risorse decentrate di ciascun anno di riferimento dei compensi medesimi.</u>

Dirigente dell'Area Legale, Privacy, Trattamenti Accessori e Pensionistici (dott.ssa Gabriella FORMICA) F.to

Capo dell'Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio (Antonia NASTRI) F.to

Dirigente dell'Area Bilancio e Finanza (dott.ssa Colomba TUFANO) F.to F.f. capo dell'Ufficio Programmazione Economico Finanziaria (dott.ssa Antonella VITIELLO) F.to





IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

VISTO il D.lgs. 36/2023 che da ultimo è stato modificato dal D.lgs 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTO in particolare l'art. 45 del summenzionato D.lgs che prevede:

- al comma 2: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale)) specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale))";
- al comma 3: "L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.";
- al comma 4: "L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio."



VISTO l'Allegato I.10 del suddetto Codice che prevede una elencazione tassativa delle attività da remunerare con detto emolumento;

CONSIDERATO il parere fornito dal Ministero dell'Economia e Finanze – RGS – IGOP (foglio MEF – RGS – prot.225928 del 12.09.2023), secondo cui gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 debbono essere ricompresi nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'Amministrazione;

CONSIDERATO quanto riportato nella nota del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023 (fasc.3360/2023 – URCP 54/2023), ovvero che, "con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi [...], la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione 'con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti' è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi. Infatti, l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del codice che, nell'enunciare il 'principio del risultato', al comma 4 prescrive che: "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: [...] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva ". Pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato";

CONSIDERATO altresì quanto deliberato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nell'adunanza del 13 dicembre 2023, secondo cui "lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale – posto che l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva – andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)";

VISTO il parere n. 20/2024 dell'ANAC che prevede "la necessità per la stessa Amministrazione di dotarsi di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell'incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 cui rinvia l'art. 45 del Codice.";

VISTI gli artt. 119, comma 2, e 121, comma 2, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18.01.2024 che alle lettere c) prevedono che i rispettivi fondi Risorse decentrate possono essere incrementati, con importi variabili di anno in anno, "dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale";

VISTO l'art. 81, comma 3, lett. h del Contratto Collettivo Nazionale, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18.01.2024, per il quale "sono oggetto di contrattazione integrativa: i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva";



VISTA la riunione di contrattazione integrativa svoltasi in data 06/02/2025 avente ad oggetto i criteri in epigrafe, secondo una prima proposta di riparto formulata dall'Amministrazione, sintetizzata in apposite tabelle;

VISTI gli esiti della stessa e le proposte di modifiche suggerite dalle OO.SS. e la RSU;

CONSIDERATO che, al termine della riunione di confronto svoltasi in data 10.02.2025, sono state consegnate a tutte le OO.SS. e alla RSU i nuovi prospetti riepilogativi contenenti i suggerimenti proposti dalle stesse e se n'è registrata la condivisione;

RITENUTO di dover, nel rispetto dell'iter previsto dall'art. 8 del sopracitato CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18.01.2024, riportare i predetti criteri nel presente accordo come nel seguito trascritti nelle tabelle, di cui all'allegato A, parte integrante dell'accordo, da trasfondere a conclusione del predetto iter nello specifico Regolamento di Ateneo in materia di incentivi alle funzioni tecniche;

Tutto ciò premesso e considerato, la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. sottoscrivono il seguente accordo integrativo per la fissazione dei criteri di cui in epigrafe.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente accordo collettivo integrativo fissa i criteri per la ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Aree, gli uffici ad esse afferenti, gli uffici in staff alla Direzione Generale e al Rettorato, i Dipartimenti Universitari, Scuole e Centri ed altre strutture dell'Ateneo.
- 2 Il presente accordo integrativo non si applica al personale tecnico-amministrativo individuato nell'elenco di cui all'allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania.

Art. 2 Ripartizione degli incentivi

La ripartizione dell'incentivo da corrispondere al personale di cui al precedente art. 1, comma 1 è calcolato secondo le tabelle riportate nell'allegato A, parte integrante del presente accordo.

Napoli, 18.02.2025

AMMINISTRAZIONE

CISL FSUR

F.l.c. - C.G.I.L.

Federazione Gilda Unams

SNALS CONFSAL

ANIEF

RSU



ALLEGATO A

Tabella per quantificazioni:

A "Quantificazione per OPERE/LAVORI e per SERVIZI e FORNITURE"								
A) Importo a base della procedura di affidamento compreso oneri non soggetti a ribasso (espresso in euro)	l Percentuale da annlicare sull'imnorto Δ1 ner la l							
Fino all'importo di € 7.500.000,00	2,00%							
Oltre l'importo di € 7.500.000,00	 n misura del 2,00% fino all'importo di € 7.500.000,00; In misura dell'1,75% per la parte eccedente l'importo di € 7.500.000,00. 							
B "Quantificazio	one per CONCESSIONI"							
B) Valore della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice	Percentuale da applicare sull'importo B) per la quantificazione degli oneri relativi alle attività tecniche							
	2,00%, nei limiti del 50% del canone richiesto al concessionario.							

Tabella di ripartizione dell'incentivo per LAVORI

	Attività Generale			Attività Specifica			
oratori				18%	RUP - Responsabile Unico del Progetto		
			Responsabile unico del	6%	Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione		
collak		34%	progetto	3%	Responsabile del Procedimento in fase di affidamento		
Responsabile Unico del Progetto (RUP) e relativi collaboratori				7%	Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		
(RUP) e		4%	Programmazione della spesa per investimenti	2%	Referente unico della programmazione della spesa per investimenti per lavori		
rogetto (58%			2%	Collaboratore al Referente Unico della spesa per investimenti per lavori		
lel Pr		20%	Redazione del DOCFAP,	6%	Gruppo di progettazione DOCFAP e PFTE		
iico c			PFTE, ESECUTIVO		Gruppo di progettazione ESECUTIVO		
le Ur			Verifica del progetto ai fini	8%	Gruppo di Verifica DOCFAP e PFTE		
ısabi			della sua validazione		Gruppo di Verifica ESECUTIVO		
Respon			Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%	Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di progettazione (CSP)		
ri, i, CSE		29%	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i,	15%	Direttore dei lavori		
lavoi rativ iere,				8%	Direttore/i operativo/i		
e dei i ope cant	34%		ispettore/i di cantiere)	6%	Ispettore/i di cantiere		
Direttore dei lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere, CSE		5%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)		
Collaudatori e relativi collaboratori	8%	5%	Collaudo tecnico- amministrativo	5%	Collaudatore/Direttore dei Lavori (in caso di Certificato di Regolare Esecuzione)		
Collau rel collak		3%	Collaudo statico	3%	Collaudatore statico		



Tabella di ripartizione dell'incentivo per SERVIZI

FASE	Attività	Quote	RUP	Collaboratori RUP (se nominati)	Resp. Fase (se nominato)	Collaboratori Resp. Fase (se nominati)	DEC	DO	TOTALE
	Progetto ex art.41 c.12	15,0%	5,0%	2,5%	5,0%	2,5%			15,0%
azion	Predisposizione documentazione gara	25,0%	3,0%	2,0%	15,0%	5,0%			25,0%
Programmazion e ed Affidamento	Attività di gestione Tecnico amministrativa intervento fase								
Pro e e e	affidamento	10,0%	4,0%	1,0%	3,0%	2,0%			10,0%
	Totalefase								50,0%
le	Direzione esecuzione	40,0%	9,0%	3,0%	3,0%	2,0%	18,0%	5,0%	40,0%
Esecuzione	Collaudo T.A./verifica conformità/ regolare								
ES S	esecuzione	10,0%	2,0%	1,0%	0,5%	0,5%	5,0%	1,0%	10,0%
Totalefase								50,0%	
TOTALE 100,0% 23% 9,5% 26,5% 12,0% 23,0% 6,0%							100,0%		

Tabella di ripartizione dell'incentivo per Forniture

FASE	Attività	Quote	RUP	Collaboratori RUP (se nominati)	Resp. Fase (se nominato)	Collaboratori Resp. Fase (se nominati)	DEC	DO	TOTALE
	Progetto ex art.41 c. 12	15,0%	5,0%	2,5%	5,0%	2,5%			15,0%
azion nto	Predisposizione documentazione gara	25,0%	3,0%	2,0%	15,0%	5,0%			25,0%
Programmazion e ed Affidamento	Attività di gestione Tecnico amministrativa intervento fase								
Prd e e e	affidamento	10,0%	4,0%	1,0%	3,0%	2,0%			10,0%
	Totalefase								50,0%
e	Direzione esecuzione	40,0%	9,0%	3,0%	3,0%	2,0%	18,0%	5,0%	40,0%
Esecuzione	Collaudo T.A./verifica conformità/ regolare esecuzione	10,0%	2,0%	1,0%	0,5%	0,5%	5,0%	1,0%	10,0%
Totalefase								50,0%	
TOTALE 100,0% 23% 9,5% 26,5% 12,0% 23,0% 6,0%							100,0%		